



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 122 del 3 luglio 2025

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.

***Interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3
"Ancaranese" (c.d. Ponte Ancaranese).***

Modifica all'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata dall'Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai*

sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”;* e
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”;*
- d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”;*
- e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;*

Vista l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*

Vista l’Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022”* e, in particolare, l’intervento di cui all’Allegato B, identificato all’ID 709 e denominato *“Rigenerazione delle strade provinciali SP 3 Ancaranese (provincia AP) e SP 1B (Provincia TE) nel tratto interessato dai due ponti affiancati sul fiume Tronto a confine tra le Marche e l’Abruzzo”*, per un importo stimato in 7.680.000,00 euro;

Considerato che, in ragione dell’importanza di tale intervento, per la suddetta infrastruttura sono stati previsti altri due canali di finanziamento, individuati nei seguenti, da coordinare con quello di cui all’Ordinanza n. 137 del 2023, e segnatamente:

- (1) finanziamento ANAS in qualità di “Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” (ODCDPC 408/2016 – OCDPC 475/2017) nel 7° Stralcio del programma degli interventi, ‘Allegato A ID SPAP9301, spesa prevista Euro 2.959.000,00, per interventi di ripristino e consolidamento dell’attraversamento sul fiume Tronto;
- (2) finanziamento delle Province interessate che risultano intestatarie, nell’ambito del Programma di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 225 del 29 maggio 2021, recante *“Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art.49 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”*, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, per interventi

riguardanti i due ponti sul fiume Tronto situati tra il Comune di Ascoli Piceno e il Comune di Ancarano, rispettivamente nell'annualità 2021 e nell'annualità 2022: *i*) Annualità 2021: Decreto ponti del MIMS n.225/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria del ponte in muratura sul fiume Tronto, sito lungo la S.P.n.3 "Ancaranese" (Provincia di Ascoli Piceno) e la S.P.n.1/B (Provincia di Teramo), nei comuni di Ascoli Piceno (AP) e Ancarano (TE), CUP E47H21005920001: importo complessivo del finanziamento assentito Euro 520.000,00; *ii*) Annualità 2022: Decreto ponti del MIMS n.225/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria del ponte in cemento armato sul fiume Tronto, sito lungo la S.P.n.3 "Ancaranese" (Provincia di Ascoli Piceno) e la S.P.n.1/B (Provincia di Teramo), nei comuni di Ascoli Piceno (AP) e Ancarano (TE), CUP E47H21005930001 importo complessivo del finanziamento assentito Euro 1.800.000,00;

Vista la nota, acquisita alla Struttura Commissariale con prot CGRTS-0024589-A-25/06/2025, con la quale l'USR Marche segnala l'urgenza e l'indifferibilità di predisporre un'ordinanza speciale per consentire la realizzazione di alcuni interventi strategici nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, tra cui l'intervento di messa in sicurezza e riapertura temporanea al traffico del ponte in muratura Ancaranese e il contestuale adeguamento della viabilità mediante realizzazione di una nuova infrastruttura di attraversamento del Fiume Tronto tra le regioni Abruzzo e Marche;

Considerato che:

- a. il ponte sulla SP Ancaranese che attraversa il fiume Tronto si trova al confine tra la Regione Marche e la Regione Abruzzo e segnatamente tra la Provincia di Ascoli Piceno (Comune di Ascoli Piceno) e la Provincia di Teramo;
- b. tale ponte riveste un'importanza strategica non solo per la viabilità locale, ma anche per la rivitalizzazione dell'intera area del cratere sismico in quanto si inserisce in una rete stradale più ampia che collega Fabriano ad Ascoli Piceno, lungo la "pedemontana", proseguendo poi da quest'ultima verso L'Aquila e Amatrice (tramite la Salaria), e verso Spoleto e la costa tirrenica (attraverso il valico di Forca Canapine);
- c. tale infrastruttura viaria è composta da due ponti affiancati, realizzati in epoche diverse, ciascuno con una corsia a senso unico di marcia, uno in muratura vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non suscettibile quindi di demolizione, e uno in cemento, suscettibile di demolizione;
- d. complessivamente la struttura del ponte in muratura, danneggiata dal sisma del 2016, risulta idonea sotto il profilo delle azioni statiche, con eccezione dell'importante aspetto dello scalzamento delle fondazioni, peraltro in evoluzione, che determina il rischio di fenomeni di instabilità globale e rende il ponte non idoneo sotto il profilo delle azioni sismiche;
- e. per i suddetti motivi, il ponte in muratura è attualmente chiuso al transito in forza dell'ordinanza della Provincia di Teramo n. 31 dell'8 agosto 2024, con interruzione della SP n. 1B nel tratto corrispondente, e il traffico è convogliato a senso alternato sul ponte in cemento, con inevitabili rallentamenti del traffico veicolare;
- f. il ponte in cemento risulta insufficiente a sostenere da solo il traffico della SP n. 1B e si propone, pertanto, di demolirlo per ricostruire una nuova struttura di attraversamento che consenta il

duplice senso di marcia;

- g. il ponte in muratura necessita di un intervento di messa in sicurezza e consolidamento che consenta di mantenerlo temporaneamente transitabile per consentire l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte in cemento;

Ritenuta, pertanto, la assoluta rilevanza dell'infrastruttura di cui sopra e il suo ruolo strategico per la viabilità sia locale, sia interregionale;

Considerato che la situazione viabilistica attuale presenta forti criticità e che si rende pertanto necessario e urgente velocizzare il recupero e la fruibilità in sicurezza delle infrastrutture viarie danneggiate dal sisma;

Considerato altresì il valore culturale e artistico del ponte in muratura vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali);

Considerato, alla luce di quanto sopra, che gli interventi proposti presentino i requisiti di criticità e urgenza e che, per quanto sopra specificato, ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2009 e all'Ordinanza n. 110 del 2009;

Considerato che la proposta di effettuare l'intervento di messa in sicurezza con consolidamento strutturale del ponte in muratura è atta a garantire il rispetto delle NTC per la fruibilità veicolare a senso alternato per il tempo stimato di esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte in cemento;

Considerato che nelle more della progettazione ed esecuzione dell'intervento sopra descritto, si potrà procedere alla demolizione del ponte in cemento e alla progettazione dell'intervento di ricostruzione in sede di un nuovo attraversamento con carreggiata a doppio senso di marcia, al fine di garantire sicurezza sismica adeguata alle più recenti tecniche costruttive, sicurezza stradale in relazione alla continuità delle carreggiate, riduzione del rischio idraulico, anche di natura indiretta sull'infrastruttura, attuazione della rigenerazione territoriale e paesaggistica;

Ritenuto, pertanto, rimodulare l'intervento attualmente disciplinato dall'Ordinanza n. 137 del 2023 mediante la suddivisione dello stesso in due distinti interventi, uno per ciascun attraversamento, con l'obiettivo di ripristinare la fruibilità a doppio senso di marcia nel minor tempo possibile, nel pieno rispetto del ponte in muratura vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali;

Ritenuto, per l'effetto, di stralciare l'intervento unitario previsto dall'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 all'Allegato B, ID 709, denominato "*Rigenerazione delle strade provinciali SP 3 Ancaranese (provincia AP) e SP 1B (Provincia TE) nel tratto interessato dai due ponti affiancati sul fiume Tronto a confine tra le Marche e l'Abruzzo*", importo stimato in 7.680.000,00 euro, e di rimodularlo nella presente Ordinanza Speciale mediante suddivisione in due interventi distinti, a invarianza complessiva della spesa originariamente stimata, come di seguito individuati:

- a) Messa in sicurezza e riapertura temporanea al traffico veicolare del ponte in muratura, importo stimato parametricamente in € 1.500.000,00;

- b) Adeguamento della viabilità mediante demolizione del ponte in cemento armato e progettazione nonché cantierizzazione di un nuovo ponte a doppio senso di marcia, importo stimato parametricamente in € 6.180.000,00;

Considerato che la distinzione tra i due interventi risulta necessaria al fine di garantire una gestione coerente delle procedure di affidamento, una corretta programmazione delle tempistiche realizzative e l'applicazione puntuale delle eventuali deroghe normative, da applicare separatamente per ciascuna opera;

Ritenuto di individuare per l'intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale Sub Commissario l'Ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto che sia possibile riconoscere quale soggetto attuatore l'USR Marche, affidandogli la gestione diretta dell'intervento in oggetto, in ragione della disponibilità di un adeguato organico tecnico e della necessaria capacità operativa ed esperienza;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'Ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'articolo 32 della Direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente Ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno 3 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'articolo

108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di consentire la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto altresì di stanziare le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi, per un importo complessivo pari a euro 7.680.000,00 (già previsti tra i finanziamenti di cui all'Ordinanza n. 137 del 2023), a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 01 luglio 2025 è pari a euro 1.085.174.537,11, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.044.539.216,47;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione di un'opera viaria di estrema rilevanza per il richiamato quadrante geografico di confine tra la Regione Abruzzo (Provincia di Teramo) e la Regione Marche (Provincia di Ascoli Piceno);

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

DISPONE

Articolo 1

(Individuazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3 "Ancaranese" di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità i due interventi relativi a:

- a) messa in sicurezza e riapertura temporanea al traffico del ponte Ancaranese in muratura, importo parametricamente stimato in Euro 1.500.000,00;
- b) adeguamento della viabilità mediante demolizione dell'attuale ponte in cemento armato e progettazione nonché cantierizzazione di un nuovo ponte in cemento armato a doppia corsia di marcia per l'attraversamento del Fiume Tronto, di importo parametricamente stimato in Euro 6.180.000,00;

il tutto come meglio descritto nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in base a una stima quantificata e condivisa tra ufficio tecnico comunale, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e Struttura del Sub Commissario.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del Sub Commissario, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0025250-A-30/06/2025, Allegata sub 1) alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e Comune di Ascoli:

- a) l'intervento sui due ponti in oggetto ha rilevanza strategica per la viabilità sia locale, sia interregionale;
- b) la messa in sicurezza e la riapertura temporanea al traffico del ponte in muratura è critica e urgente in quanto indispensabile per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte in cemento armato;
- c) è necessario salvaguardare il valore culturale e artistico del ponte in muratura vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- d) la demolizione dell'attuale ponte in cemento armato, nonché la progettazione e cantierizzazione del nuovo ponte in cemento armato risultano critici e urgenti per ripristinare l'ordinaria viabilità e la fruibilità in sicurezza delle infrastrutture viarie;
- e) la distinzione tra i due interventi risulta necessaria al fine di garantire una gestione coerente delle procedure di affidamento, una corretta programmazione delle tempistiche realizzative e l'applicazione puntuale delle eventuali deroghe normative, da configurare separatamente per ciascuna opera.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Ascoli, dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche e dalla Struttura commissariale, nell'Allegato sub 1) alla presente Ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Articolo 2

(Modifiche all'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023)

1. In ragione delle previsioni di cui al precedente articolo 1, dall'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, all'Allegato B, è stralciato l'intervento identificato all'ID 709, denominato "*Rigenerazione delle strade provinciali SP 3 Ancaranese (provincia AP) e SP 1B (Provincia TE) nel tratto interessato dai due ponti affiancati sul fiume Tronto a confine tra le Marche e l'Abruzzo*", importo stimato in 7.680.000,00 euro.

Articolo 3

(Designazione e compiti del sub-Commissario e monitoraggio)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza il Sub Commissario coordina gli interventi in oggetto.
3. Il Sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza 110 del 2020:
 - a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli

interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

- b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente Ordinanza;
- d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Articolo 4

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 e ai sensi dell'Ordinanza n. 110 del 2020, per le motivazioni di cui in premessa, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche è individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare gli interventi in oggetto.
2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Articolo 5

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal Sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.
3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
 - a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
 - b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il Sub Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Articolo 6

(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle Ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020 e comunque nel rispetto del Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il Sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

13. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

14. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente Ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

18. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Articolo 7

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. La conferenza è indetta dal Sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal Sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni

coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Articolo 8

(Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3,

dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di complessivi euro 7.680.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 01 luglio 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.085.174.537,11 e un ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione pari a euro 1.044.539.216,47.

2. L'importo degli interventi è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di altri interventi, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi dell'intervento programmato e quello effettivamente derivante dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria dell'intervento programmato.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine dell'intervento di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Articolo 10

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

CGRTS-0025250-A-30/06/2025

Oggetto: Interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3 “Ancaranese” e SP 1B.

Premessa

La relazione istruttoria ha lo scopo di analizzare gli interventi richiesti dall'USR Marche, ricevuto dalla struttura commissariale con prot. n. CRGTS-0024589-A-25/06/2025. Vengono evidenziate le criticità ed urgenze, dotazioni finanziarie necessarie al completamento dell'opera e le deroghe specifiche per poter semplificare e accelerare i relativi tempi di attuazione. I dati a fondamento dell'istruttoria sono stati estratti dalla nota e relazioni pervenute dall'USR Marche. Per quanto concerne le criticità e urgenze richieste come presupposto per l'adozione dell'Ordinanza Speciale (O.S.) si evidenziano i seguenti aspetti:

- velocizzare il recupero e la fruibilità in sicurezza di opere viarie strategiche danneggiate dal sisma;
- salvaguardare il valore culturale e artistico dei beni immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Il nesso sisma relativo agli interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul fiume Tronto della S.P. 3 “Ancaranese” e SP 1B, è stato verificato già in fase di adozione dell'O.C. n. 137/2023, “*Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche*”, relativamente all'intervento identificato con codice id. n. 709 nell'allegato B. L'O.C. n. 137/2023. Il soggetto attuatore degli interventi è l'USR Marche, in forza del O.C. 156/2023, a modificazione della O.C. 137/2023.

Inquadramento territoriale

L'infrastruttura viaria della SP “Ancaranese” che attraversa il fiume Tronto è collocata al confine tra le province di Teramo e Ascoli Piceno, precisamente tra i comuni di Ascoli Piceno e Ancarano. Essa si compone di due ponti affiancati, realizzati in epoche diverse, ciascuno costituito da una carreggiata a singola corsia a senso unico di marcia.

L'infrastruttura riveste un'importanza strategica non solo per la viabilità locale, ma anche per la rivitalizzazione dell'intera area del cratere sismico. Esso si inserisce in una rete stradale più ampia che collega Fabriano ad Ascoli Piceno, lungo la "pedemontana",

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

proseguendo poi da quest'ultima verso L'Aquila e Amatrice (tramite la Salaria), e verso
Spoleto e la costa tirrenica (attraverso il valico di Forca Canapine).



Fig. 1 - Estratto google maps con localizzazione del Ponte "Ancaranese".



Fig. 2 - Vista ovest, in primo piano il ponte in CAP, google maps 3D.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Fig. 3 - Vista est, in primo piano il ponte in muratura, google maps 3D.



Fig. 4 - Ortofoto ponte "Ancaranese".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario




Fig. 5 - Estratto rilievo LiDAR particolare della tipologia costruttiva dei due ponti, a sx il ponte in muratura e a dx quello in CAP.

Fonti di finanziamento e cronistoria dell'iter attuativo dell'intervento

Risultano tre fonti di finanziamento:

- Euro 7.680.000,00 con codice Id. Ord. 709 Allegato B “Rigenerazione delle Strade Provinciali Sp 3 Ancaranese (Provincia AP) e SP 1b nel tratto interessato dai due ponti affiancati sul Fiume Tronto a confine tra le Marche e l'Abruzzo” nei Comuni di Ascoli Piceno (AP) e Ancarano (TE)” nell’Ordinanza commissariale n. 137/2023 .
- Euro 2.959.000,00 con codice ID SPAP9301 dell’allegato A del 7° Stralcio del programma degli interventi di ANAS in qualità di “Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” (ODCDPC 408/2016 – OCDPC 475/2017), finalizzati al ripristino e consolidamento dell’attraversamento sul fiume Tronto.
- Euro 520.000,00 e Euro 1.800.000,00 riconducibili a due finanziamenti del MIMMS come meglio descritti nel seguito. Le due Province risultano intestatarie dei due finanziamenti nelle annualità 2021 e 2022 per interventi riguardanti i due ponti sul fiume Tronto, nell’ambito del Programma di cui al D.M. n.225 del 29.05.2021 – Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art.49 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità.

o Annualità 2021: Decreto ponti del MIMS n.225/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria del ponte in muratura sul fiume Tronto, sito lungo la S.P.n.3 "Ancaranese"

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

(Provincia di Ascoli Piceno) e la S.P.n.1/B (Provincia di Teramo), nei comuni di Ascoli Piceno (AP) e Ancarani (TE). CUP E47H2100592000;
o Annualità 2022: Decreto ponti del MIMS n.225/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria del ponte in cemento armato sul fiume Tronto, sito lungo la S.P.n.3 "Ancaranese" (Provincia di Ascoli Piceno) e la S.P.n.1/B (Provincia di Teramo), nei comuni di Ascoli Piceno (AP) e Ancarani (TE). CUP E47H2100593000.

In base alla programmazione finanziaria sopra descritta, l'USR Marche, avvalendosi del supporto delle Province di Ascoli Piceno e Teramo e di consulenti specializzati, ha elaborato un primo DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), privilegiando in un primo momento, tra le alternative progettuali, quella di demolire il ponte in muratura con la successiva costruzione, in corrispondenza della medesima area di sedime, di un ponte nuovo a due corsie, consentendo il doppio senso di marcia, alla luce delle notevoli vulnerabilità sismiche, idrauliche e fondazionali del ponte e delle pile in alveo in particolare. La prima versione del DOCFAP contemplava altresì la demolizione del ponte in calcestruzzo.

Per garantire il coinvolgimento degli stakeholder e velocizzare l'iter procedimentale, l'USR ha indetto una conferenza di servizi preliminare (CSP) in data 31/01/2024, in seno alla quale gli Enti, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno avallato l'ipotesi progettuale sopra descritta, eccezion fatta per il servizio V del MIC, che, alla luce del vincolo "ope legis", art. 10 del Codice BB.CC., che caratterizza il manufatto in muratura, ha richiesto da un lato l'avvio della verifica di interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 14 del Codice BB.CC., e dall'altro ha sollecitato il soggetto attuatore a sviluppare ulteriori alternative di intervento che contemplassero la conservazione dell'infrastruttura in muratura. La valutazione d'interesse culturale è stata avviata in data 24/07/2024 dalla Provincia di Teramo, il cui esito, riportato nel decreto n. 88/2024, è risultato positivo ai sensi degli artt. 12 e 14 del Codice BB.CC., limitando le soluzioni progettuali intorno alla conservazione del ponte in muratura.

Nello stesso arco di tempo, la Provincia di Teramo, ha eseguito un'estesa campagna conoscitiva dell'infrastruttura in muratura con indagini, rilievi, verifiche strutturali e installazioni di monitoraggi strumentali, progettata e verificata dal Prof. Ivo Vanzi dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Il Prof. Vanzi conclude nel seguente modo le verifiche:

- *complessivamente la struttura del ponte risulta idonea sotto il profilo delle azioni statiche, con eccezione dell'importante aspetto dello scalzamento delle fondazioni, che appare peraltro in evoluzione;*

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

- *complessivamente la struttura del ponte non risulta idonea sotto il profilo delle azioni sismiche;*
- *l'opera d'arte è interessata da un rilevante quadro di difetti, i quali, raffrontati con i rilievi effettuati nel 2018, sono in evoluzione, soprattutto con riferimento all'aspetto di scalzamento delle pile in alveo (scalzamento che oggi interessa le pile denominate n.5-6-7-8); tale difetto coincide con una condizione che può dare luogo a fenomeni di instabilità globale;*
- *il monitoraggio strumentale installato e in funzione dall'8 giugno 2024 rileva un comportamento anomalo dell'inclinometro denominato "e16" installato in corrispondenza della campata n.5, la quale corrisponde alle pile denominate n.5 e n.6.*

Da cui, per le motivazioni sopra esposte, il Dirigente dell'Area 3 - Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche della Provincia di Teramo, con Ordinanza n. 31 del 08/08/2024, ha ordinato la chiusura al transito della SP n. 1B nel tratto in corrispondenza del ponte in muratura.

L'USR ha predisposto una nuova versione del DOCFAP, sottoponendola alla valutazione degli Enti in Conferenza Speciale dei Servizi (CSP) in data 23/12/2024, articolata in due alternative progettuali. La prima ipotesi prevedeva la riqualificazione del ponte in cemento armato precompresso (CAP), comportando tuttavia notevoli criticità per la viabilità, in quanto tale soluzione, fermo restando l'inagibilità del ponte in muratura, la contestuale chiusura del ponte in CAP durante l'esecuzione dei lavori, con conseguente interruzione del traffico e deviazione di molti chilometri per il collegamento delle due aree. La seconda ipotesi contemplava la realizzazione di un nuovo attraversamento fluviale a valle dei manufatti esistenti, consentendo il mantenimento della viabilità a senso unico alternato sul ponte in CAP durante i lavori di costruzione del nuovo ponte. Gli Enti coinvolti in CSP hanno espresso parere favorevole alla seconda opzione, formulando tuttavia specifiche prescrizioni in particolare le Autorità Idrauliche delle due Regioni. Tali prescrizioni richiedono approfondimenti tecnici in merito alla stabilità delle strutture di fondazione, con particolare riferimento alle condizioni idrauliche e geotecniche del sito. Inoltre, l'USR, nella relazione pervenuta alla struttura commissariale, prot. n. CRGTS-0024589-A-25/06/2025, richiama tra le richieste di approfondimento pervenute dal Genio Civile della regione Marche *"di valutare la possibilità della nuova opera a monte rispetto al Ponte in muratura, nell'ottica di scongiurare danni in caso di eventuale crollo dello stesso"*.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte — tenendo conto degli indirizzi forniti dagli enti competenti nelle due sedute della Conferenza dei Servizi Preliminari (CSP), del livello di conoscenza attualmente disponibile sulle infrastrutture e sul contesto

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

territoriale, nonché delle valutazioni costi-benefici condotte dall'USR in relazione alle diverse ipotesi progettuali (nuova costruzione in sedime, consolidamento, ricostruzione a valle degli attraversamenti esistenti) — è necessaria una rimodulazione dell'intervento attualmente disciplinato dall'Ordinanza Commissariale n. 137/2023. Tale rimodulazione prevede l'articolazione dell'intervento in due distinte azioni progettuali, ciascuna riferita a un singolo attraversamento, con l'obiettivo di ripristinare la piena fruibilità a doppio senso di marcia nel più breve tempo possibile, garantendo nel contempo la tutela integrale del ponte in muratura, sottoposto a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali. I dettagli tecnici e procedurali relativi a questa nuova impostazione sono descritti nei paragrafi successivi.

Intervento di messa in sicurezza e riapertura temporanea al traffico veicolare del ponte in muratura

Con riferimento all'intervento sul ponte in muratura, e tenuto conto della necessità di mantenere la transitabilità dell'attraversamento durante l'intera fase di demolizione e ricostruzione del ponte in cemento armato precompresso (CAP), si prevede un intervento di messa in sicurezza mediante consolidamento strutturale, da attuarsi nel pieno rispetto del vincolo di bene culturale. L'intervento è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) per la fruibilità veicolare a senso unico alternato, assicurando una vita nominale dell'opera pari a 5 anni, corrispondente al tempo stimato per la realizzazione delle opere sul ponte in CAP.

Di seguito si riporta la stima di quadro tecnico economico fornita dall'USR Marche per la messa in sicurezza del ponte in muratura.

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
"Messa in sicurezza e riapertura al traffico veicolare del ponte in Muratura"	IMPORTO LAVORI
CONSOLIDAMENTO	900.000,00 €
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE	150.000,00 €
TOTALE IMPORTO LAVORI	1.050.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE (IVA, SERVIZI DI INGEGNERIA, COLLAUDO, LAVORI, IMPREVISTI..)	450.000,00 €
TOTALE INTERVENTO	1.500.000,00 €

Intervento di adeguamento della viabilità mediante demolizione e ricostruzione dell'attraversamento in CAP

Contemporaneamente alla progettazione e all'esecuzione dell'intervento precedentemente descritto, il soggetto attuatore prevede lo sviluppo progettuale dell'opera di demolizione e

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

ricostruzione in sedime dell'attraversamento esistente, con carreggiata di dimensioni tale da consentire il doppio senso di marcia.

La nuova infrastruttura, con uno sviluppo lineare di circa 200 metri e una piattaforma stradale di larghezza complessiva circa pari a 13 metri, sarà concepita in conformità con le prescrizioni finora espresse dalle Autorità Competenti e intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Sicurezza sismica secondo le più recenti tecniche costruttive e normative vigenti;
- Miglioramento della sicurezza stradale, con la garanzia della continuità funzionale delle carreggiate e l'adeguatezza geometrica dell'infrastruttura;
- Riduzione del rischio idraulico, sia diretto che indiretto, sull'infrastruttura e sulle aree limitrofe;
- Valorizzazione del contesto territoriale e paesaggistico, contribuendo alla rigenerazione urbana e ambientale dell'area di intervento.

Di seguito si riporta la stima di quadro tecnico economico fornita dall'USR Marche per l'intervento di adeguamento della viabilità mediante demolizione e ricostruzione dell'attraversamento in CAP.

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
"Realizzazione nuovo attraversamento Ponte dell'Ancaranese"	Lunghezza [m]	Larghezza [m]	COSTO PARAMETRICO [€/mq]	IMPORTO LAVORI
OPERA DI ATTRAVERSAMENTO	200	13	4.000,00 €	10.500.000,00 €
OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA - DEMOLIZIONE E CONFERIMENTO				1.000.000,00 €
OPERE DI VIABILITA STRADALE				500.000,00 €
TOTALE IMPORTO LAVORI				12.000.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE (IVA, SERVIZI DI INGEGNERIA, COLLAUDO, LAVORI, IMPREVISTI...)				3.000.000,00 €
TOTALE INTERVENTO				15.000.000,00 €

Programmazione finanziaria

La programmazione finanziaria di quadro tecnico economico degli interventi sopra descritti, è definita come di seguito:

INTERVENTO	PREVISIONE QTE	OC 137/2023	ex art. 4, comma 3 del D.L. 189/2016
------------	----------------	-------------	--------------------------------------



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

Messa in sicurezza e riapertura temporanea al traffico veicolare del ponte in muratura	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
Adeguamento della viabilità mediante demolizione e ricostruzione dell'attraversamento in CAP	€ 15.000.000,00	€ 6.180.000,00	Da riprogrammare in relazione alla esatta determinazione dell'importo del progetto esecutivo verificato e validato e delle risorse aggiuntive correlate all'ANAS e al MIMS
TOTALE	€ 16.500.000,00	€ 7.680.000,00	€ 0,00

Si precisa che, con successive disposizioni commissariali, i fondi assegnati dal MIT e da ANAS — come riportato nel paragrafo “Fonti di finanziamento e cronistoria dell’iter attuativo dell’intervento” — saranno oggetto di nuova destinazione previa intesa con gli enti finanziatori. Inoltre, la programmazione finanziaria definitiva relativa all’intervento di adeguamento della viabilità mediante demolizione e ricostruzione dell’attraversamento in cemento armato precompresso (CAP), connessa alla disponibilità attuale derivante dalla rimodulazione dell’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 137/2023 (ID n. 709, Allegato B), sarà subordinata alla presentazione e validazione del progetto esecutivo. La quota di finanziamento attualmente disponibile, a seguito della rimodulazione, è considerata sufficiente a coprire le attività di progettazione, di predisposizione del cantiere e di demolizione dell’opera esistente.

Roma, 30/06/2025

Il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo



Firmato digitalmente da:

Loffredo Gianluca

Firmato il 30/06/2025 17:44

Seriale Certificato: 3232144

Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it